

## **INSIEME PER UNA NUOVA SANITA' STATUTO**

### **TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE - DURATA**

#### Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata 'INSIEME PER UNA NUOVA SANITA'', L'Organizzazione ha sede in Reggio Emilia.  
L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

#### Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2099 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

### **TITOLO II SCOPO - OGGETTO**

#### Art. 3 - Scopi

L'Associazione INSIEME PER UNA NUOVA SANITA' è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'Associazione, secondi i principi della mutualità e della solidarietà, si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità locale per attuare lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; l'associazione, inoltre, si prefigge la tutela dei diritti dei soci consumatori ed utenti.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone:

- a) di promuovere a favore della collettività, tramite finanziamenti, contributi e erogazioni liberali di Enti Pubblici, Fondazioni, persone giuridiche e fisiche, anche con ricerche e programmi di informazione e formazione, la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute.
- b) di organizzare direttamente, tramite finanziamenti e contributi di cui al punto precedente, in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, ricerche scientifiche, convegni, seminari, dibattiti, programmi di comunicazione con l'uso dei media, diffusione di periodici, preparazione del materiale didattico d'intesa con Enti e Istituzioni scolastiche e della Formazione Professionale, ecc...
- c) di promuovere l'associazionismo fra i cittadini per la tutela dei loro diritti, di sensibilizzare i cittadini stessi verso la realizzazione e l'utilizzazione di un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale prevista dal S.S.N.;
- d) di curare iniziative di solidarietà sociale e assistenza nei confronti delle famiglie, degli anziani e di quanti si trovano in stato di bisogno, anche attraverso

## STATUTO SOCIALE

l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e non soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività ed, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni del volontariato associativo e solidaristico.

e) di promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, salvo il divieto di svolgere attività in contrasto con i suddetti scopi sociali.

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali, avvalendosi di tutte le previdenze e le agevolazioni di legge sia degli Enti ed Istituzioni locali, regionali, nazionali, che Comunitario.

L'Associazione, inoltre, con deliberazione del Consiglio direttivo, può partecipare a Consorzi ed Enti che operano in campo mutualistico e sanitario e associa organismi associativi che concorrono, anche in nome e per conto dei propri associati, al raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.

### **TITOLO III PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- da quote annuali dei soci da stabilirsi annualmente dal parte del Consiglio Direttivo;
- da eventuali versamenti volontari fatti da soci o da terzi, persone fisiche o giuridiche, Enti Pubblici;
- da lasciti o donazioni di beni mobili od immobili;
- da tutte le altre entrate che possano concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Nel corso della vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione di utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 5 - Rendiconto

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il rendiconto.

Il rendiconto deve essere poi presentato entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio all'Assemblea dei soci per l'approvazione, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto è a disposizione di tutti i soci, che ne volessero prendere visione presso la sede sociale nei venti giorni antecedenti la data di effettuazione dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione dello stesso.

### **TITOLO IV SOCII**

#### Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità associative di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

## STATUTO SOCIALE

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di dieci deleghe.

### Art. 7 – Ammissione a soci

L'ammissione all'Associazione è subordinata:

- alla presentazione della domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo;
- al versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo.

Per i soci persone giuridiche la domanda dovrà essere presentata dal presidente a cui deve essere allegato il verbale del consiglio di Amministrazione che ha deliberato l'adesione.

Il Consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti e la insussistenza di cause di incompatibilità, a suo insindacabile giudizio, esaminerà le domande e delibererà sull'accettazione o meno delle stesse.

La domanda di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo socio sia stato effettuato il versamento della quota sociale.

### Art: 8 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) a versare un contributo associativo annuale deliberato del Consiglio Direttivo.;
- b) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile; non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsato.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- recesso da presentare per iscritto;
- per esclusione, per perdita dei requisiti per l'ammissione, per accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto agli obblighi ed alle norme del presente statuto.

L'esclusione da socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al socio per mezzo di raccomandata a.r. od a mano.

La delibera del Consiglio Direttivo diverrà esecutiva nei confronti del socio interessato nel momento in cui la comunicazione della stessa sia recapitata a quest'ultimo nei modi sopraindicati.

I soci che non avranno presentato per iscritto la propria domanda di recesso entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati iscritti anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota versata all'atto dell'ammissione.

## **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

### Art. 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Il Comitato esecutivo facoltativo

## STATUTO SOCIALE

- Il Comitato Scientifico facoltativo
- Il Comitato Sociale facoltativo

### Art. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e delle sezioni, il Consiglio di Direttivo può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso, almeno 8 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

Quando l'Associazione ha almeno 2000 soci o 5 sezioni, l'Assemblea può essere costituita dai delegati eletti dai soci riuniti in assemblee parziali, che avranno luogo nelle relative sezioni. L'assemblea dell'Associazione stabilisce con apposito regolamento le norme attuative.

### Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i cinque mesi, od eventualmente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o da 1/10 degli associati che ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal presidente, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

L'Assemblea:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto consuntivo e quello preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale sottoposte al suo esame dagli amministratori.

### Art. 13 - Validità delle assemblee

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritti al voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto

### Art. 14 - Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo.

Le persone giuridiche intervengono con diritto di voto alle assemblee nella persona del rappresentante legale o suo delegato.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote annuali.

## STATUTO SOCIALE

### Art. 15 – Assemblea straordinaria

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

### Art. 16 - Votazioni

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento, la liquidazione e l'eventuale nomina dei liquidatori della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

### Art. 17 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Possono essere eletti consiglieri non soci, purché la maggioranza dei membri sia scelta tra i soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo le persone maggiorenni.

### Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti i consiglieri tramite posta ordinaria o posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro anziano. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

### Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Spetta al Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

## STATUTO SOCIALE

### Art .20 - Cooptazione

Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione . Il membro cooptato rimane in carica fino alla prima assemblea convocata.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il consiglio Direttivo comportano in ogni caso la decadenza dell'intero organo.

### Art. 21 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dirige l'amministrazione sociale.

Il caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente se nominato.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

### Art. 22 – Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un Comitato esecutivo e ne stabilisce il numero dei componenti i compiti e le funzioni.

### Art. 23 - Il Comitato Scientifico

È composto , se istituito, da tre a cinque membri scelti fra personalità di spicco, che operano nella sanità senza svolgere attività non eticamente compatibile con quella svolta dall'Associazione.

Il Comitato Scientifico esplica funzioni e compiti affidatole dal Consiglio.

### Art. 24 - Il Comitato Sociale

È composto, se istituito, da tre a cinque membri scelti fra personalità di spicco, che operano nella promozione sociale, nella mutualità e nella solidarietà dello sviluppo della personalità umana.

Il Comitato Sociale esplica funzioni e compiti affidatole dall'Assemblea dei soci.

### Art. 25 Sezioni

L'Associazione può articolare la propria attività in Sezioni territoriali, organizzative e associative.

Gli organismi soci, entità associative di diritto privato senza scopo di lucro o economico, possono essere equiparati alle Sezioni.

Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle Sezioni, nonché le modalità di associazione ed i rapporti con gli organismi di cui sopra.

### Art. 26 – Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci o con gli organi sociali o la società, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale

## STATUTO SOCIALE

composto di tre membri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti in lite ed il terzo con funzioni di Presidente dai primi due.

Nel caso di controversia tra più di due parti, i membri del Collegio Arbitrale saranno scelti da tutte le parti.

In ogni caso, il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità, con le modalità dell'arbitrato rituale, senza formalità di procedura ed suo lodo sarà inappellabile.

### **TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 27 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, la liquidazione e l'eventuale nomina dei liquidatori dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 28 – Devoluzione del Patrimonio

L'eventuale patrimonio che dovesse residuare al termine dello scioglimento, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 29 – Norme generali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.